

STATUTO

Art. 1 – Generalità

E' costituita con sede in Verona

L'Associazione Giuristi Immobiliari (A.G.I.), associazione unitaria ed apartitica degli avvocati e dei praticanti avvocati che esercitano la loro attività professionale in Verona.

Art. 2 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione si prefigge di svolgere attività diretta a:

- a) promuovere lo studio delle norme sostanziali e processuali che riguardano le varie branche del diritto immobiliare;
- b) stabilire relazioni con il mondo accademico ed universitario al fine di consentire la reciproca contaminazione tra la teoria e la pratica del diritto;
- c) promuovere convegni, seminari, tavole rotonde per la formazione professionale nel settore del diritto immobiliare;
- d) incoraggiare il dialogo tra magistrati ed avvocati, nel rispetto dei relativi ruoli, per la ricerca di prassi virtuose che consentano una risposta più efficiente alla domanda di giustizia in questo particolare settore del diritto;

Art. 3 – Adesione all'Associazione

Tutti gli avvocati e i praticanti avvocati che esercitano effettivamente la professione forense in Verona, possono chiedere l'iscrizione all'Associazione, accettandone lo statuto e contribuendo alla determinazione e all'attuazione delle iniziative dell'Associazione stessa.

Art. 4 – Quota sociale e tessera

L'appartenenza all'Associazione obbliga l'iscritto al versamento della quota annuale di iscrizione, nei termini e nell'ammontare stabilito dall'Assemblea degli associati su parere del Consiglio Direttivo.

L'iscritto ha diritto di ricevere la tessera annuale di iscrizione.

Qualora l'iscritto sia moroso nel versamento della quota annuale, il Consiglio Direttivo, previa diffida, ha facoltà di estrometterlo dall'Associazione.

Art. 5 – Organi e Cariche

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Presidente, il Segretario-Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 – L'Assemblea degli iscritti

L'Assemblea degli iscritti alla Associazione si svolge almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

In occasione del rinnovo delle cariche biennali essa determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell'Associazione; elegge, a voto segreto, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

L'assemblea straordinaria viene convocata con congruo preavviso per deliberazioni urgenti su argomenti di rilevanza statutaria, a richiesta di un terzo degli iscritti.

Hanno diritto di voto, sia l'assemblea ordinaria che straordinaria, gli iscritti in regola con il versamento della quota annuale.

Art. 7 – Consiglio Direttivo – Presidenza – Segreteria

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti fra un minimo di tre ed un massimo di cinque e dura in carica due anni. Esso

svolge ogni attività utile per il raggiungimento degli scopi sociali, curando l'organizzazione interna e promuovendo le iniziative dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Il Presidente rappresenta l'unità dell'Associazione, presiede l'Assemblea degli iscritti, ha la rappresentanza esterna dell'Associazione e svolge le attività previste dallo statuto.

Il Segretario-Tesoriere, dirige, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statuari e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 8 – Amministrazione

Il Segretario-Tesoriere, che dura in carica 2 (due) anni, cura la gestione amministrativa dell'Associazione, con firma libera sui conti bancari e per ogni altra operazione, predispone il rendiconto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 9 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti dall'assemblea e dura in carica due anni.

Esso è presieduto dal componente più anziano e giudica la lealtà, probità e correttezza nei confronti dell'Associazione e di chiunque rivesta una carica in essa, potendo adottare la sanzione della censura.

Il Collegio decide inoltre sulla radiazione dall'Associazione dell'iscritto, la cui condotta sia ritenuta incompatibile con l'appartenenza all'Associazione.

Art. 10 – Revisione dello Statuto

Le modifiche statutarie devono essere approvate dall'Assemblea con il parere favorevole della maggioranza degli iscritti.

Avv. Guerrini Luciano

Avv. Marini Lamberto

Avv. Poggi Giuseppe

Avv. Scala Giorgio

Avv. Voi Maurizio

Avv. Zambrin Gregorio